

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI POSTUA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N. 10 DEL 24.03.2015**OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Dlgs n. 274 del 28/08/2000 e art. 2 del D.M. 26.03.2001**L'anno **duemilaquindici** il giorno **Ventiquattro** del mese di **marzo** nella Sala Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
NORIS FAUSTO	SINDACO	X	
GRAZIANA Vincenzo	ASSESSORE		DECEDUTO
D'ALBERTO Alberto Lino	ASSESSORE	X	
BONSI Marita	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Assume la Presidenza il Sig. NORIS Fausto nella sua qualità di SINDACO con l'assistenza del Segretario sottoscritto Dott. Garavaglia Tiziano.

Previa le formalità di legge e constatato la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO ; Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001.

IL SINDACO

PREMESSO che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26.3.2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e che il Ministero della Giustizia con nota del 16.7.2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità:

Non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.

Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.3.2001, compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi, autorizzando gli uffici competenti per il limite di spesa che deriverà dall'applicazione della vigente normativa;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

PRESO ATTO che il Tribunale di Vercelli ha inteso aderire alla possibilità offerta dalle norme sopra citate assentendo il testo dell'allegata convenzione regolante i rapporti con il Comune;

RITENUTO di precisare quanto segue:

- > Il Comune di ~~POSTUA~~ ^{POSTUA} consente un numero massimo contemporaneo pari a N. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità da impiegare presso le proprie strutture,
- > la convenzione in oggetto avrà durata pari ad anni uno;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Vercelli;

PROPONE

1. Di approvare l'allegata Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28.8.2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26.3.2001, autorizzando l'utilizzo massimo di n. 1 condannato alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in premessa e nell'allegato schema di convenzione;
2. Di dare atto che la convenzione avrà durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. Di dare atto che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto per la durata disposta nella sentenza di condanna;
4. Di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
5. Di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;
6. Di individuare nelle persone degli Amministratori Comunali e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Servizio Tecnico Manutentivo, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
7. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto;
8. Di dare atto che, secondo quanto indicato nel provvedimento del Giudice, il condannato verrà assegnato all'attività che risulterà più confacente in relazione alle capacità, alle competenze acquisite, alla professionalità dello stesso ed in considerazione alla disponibilità che sarà data in termini giorni ed orari individuando il Responsabile del servizio referente per le competenze sopra indicate al punto 6.



IL SINDACO

Luca Woris

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità tecnica ai sensi D.lvo
267/2000.



Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott Tiziano

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tiziano Garavaglia".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

AD unanimità di voti palesemente espressi;


DELIBERA

Di approvare la sopraripotata proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale

L'ASSESSORE
F.to D'ALBERTO Alberto Lino

IL SINDACO
F.to NORIS Fausto



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA Dott Tiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 72 del registro pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/3/15 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.
Postua, li 24/3/15



Il Messo Comunale



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;
Postua, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVAGLIA Dr. Tiziano



Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. L.vo 267 del 18.08.2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Postua,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVAGLIA Dr. Tiziano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 24 MAR 2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTI. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Postua presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Vercelli sig. _____, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. NORIS Fausto si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

L'Ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, presti presso di sé la sua attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

manutenzione e pulizia di strade, giardini pubblici ed aree verdi nonché lavori di manutenzione ordinaria negli immobili comunali.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Amministratori Comunali e/o Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Servizio Tecnico Manutentivo.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Postua, 24/03/15

Il Presidente del Tribunale di Vercelli



Il Sindaco

Luca Woris